

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 45

RISOLUZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

(Estensore MICHELONI)

approvata nella seduta del 6 luglio 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA CHE MODIFICA
IL REGOLAMENTO (CE) N. 539/2001 CHE ADOTTA L'ELENCO
DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POS-
SESSO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO
DELLE FRONTIERE ESTERNE E L'ELENCO DEI PAESI TERZI
I CUI CITTADINI SONO ESENTI DA TALE OBBLIGO – (COM
(2010) 256 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 2010

—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	5

La 3^a Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

considerato che con la proposta di regolamento in titolo la Commissione europea si prefigge l'obiettivo di adattare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, tenendo conto dei progressi compiuti negli ultimi sette mesi nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti da parte dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina;

tenuto conto che tali Paesi vengono spostati dall'allegato I (elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri) all'allegato II (elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo) del regolamento, e che il suddetto spostamento è in linea con l'impegno politico assunto dall'Unione europea in merito alla liberalizzazione dell'obbligo del visto di breve durata per i cittadini di tutti i Paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell'agenda di Salonicco;

constatato che dopo il vertice di Salonicco del giugno 2003, l'Unione europea ha ribadito in più occasioni – da ultimo in occasione dell'incontro ad alto livello politico UE-Balcani occidentali organizzato a Sarajevo il 2 giugno ultimo scorso dalla Presidenza spagnola e fortemente voluto dall'Italia – il proprio impegno politico a favore della liberalizzazione dei visti per i Paesi dei Balcani occidentali, sottolineando che tale obiettivo è correlato ai progressi che questi Paesi compiranno nell'attuare riforme rilevanti in settori quali il rafforzamento dello Stato di diritto, la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e all'immigrazione clandestina e il miglioramento della capacità amministrativa per quanto riguarda i controlli di frontiera e la sicurezza dei documenti;

considerato che, dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione asserisce che la decisione di modificare l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), già adottati dal regolamento (CE) n. 539/2001,

«spostando alcuni Paesi dall'elenco negativo a quello positivo o viceversa, è competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE», pur rientrando in linea generale la politica dei visti tra le competenze concorrenti dell'Unione;

tenuto conto che nel recente Consiglio dell'Unione europea Affari esteri che si è tenuto lo scorso 14 giugno 2010, nell'ambito delle conclusioni adottate in materia di Balcani occidentali, si è espresso un deciso apprezzamento per i progressi raggiunti dall'Albania e dalla Bosnia-Erzegovina nel recepire i criteri per la liberalizzazione dei visti, come stabiliti nelle sedi comunitarie;

si esprime favorevolmente.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: PEDICA)

7 luglio 2010

La 14^a Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 256 def.,

considerato che esso prevede di modificare gli allegati al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, in considerazione dei progressi compiuti negli ultimi sette mesi nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Albania e la Bosnia-Erzegovina, inserendo tali Stati nell'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto (allegato II) ed eliminandoli contestualmente dall'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I);

considerato che tale proposta è in linea con l'impegno politico assunto dall'Unione europea in merito alla liberalizzazione dell'obbligo del visto di breve durata per i cittadini di tutti i Paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell'agenda di Salonicco, e in particolare con la comunicazione sulla strategia di allargamento del 6 novembre 2007 (COM(2007) 663 def.), con cui la Commissione europea ha annunciato di volersi orientare progressivamente verso la liberalizzazione dei visti per i Paesi dei Balcani occidentali, predisponendo una tabella di marcia (*roadmap*) per ognuno dei Paesi interessati;

ricordato che analoga liberalizzazione è stata operata, da ultimo, con il regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che ha modificato gli allegati al regolamento (CE) n. 539/2001, in relazione agli esiti del dialogo sui visti per i cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

per quanto concerne la scelta della base giuridica, questa appare corretta, in quanto la presente proposta costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo prevede, infatti, che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino le misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

per quanto concerne i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, non si segnalano profili di criticità, pur rilevando che l'atto in esame non fornisce motivazioni di conformità, in quanto la Commissione europea ritiene che la proposta, costituendo uno sviluppo della politica comune dei visti, ricada fra le «competenze esclusive» dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

a tal proposito si ricorda che nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di cui la politica comune dei visti fa parte, il Trattato attribuisce all'Unione una «competenza concorrente» con quella degli Stati membri. Ciò è previsto espressamente dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea. Sembra quindi opportuno che l'affermazione della competenza esclusiva sia maggiormente motivata o altrimenti eliminata, anche tenendo conto che essa rischia di apparire incoerente rispetto alla decisione, corretta, di sottoporre la proposta di regolamento alla procedura di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

nel merito si sottolinea che la liberalizzazione dei visti con l'Albania e la Bosnia-Erzegovina è riconducibile ai negoziati di preadesione avviati dall'Unione europea con i Paesi dei Balcani occidentali ed è conforme all'impegno politico assunto dall'Unione europea per la liberalizzazione dell'obbligo del visto di breve durata per i cittadini di tutti i Paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell'agenda di Salonicco, in considerazione dei progressi compiuti dal dicembre 2009 nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Albania e la Bosnia-Erzegovina, in cui tali Paesi hanno soddisfatto la gran parte dei parametri di riferimento delle rispettive tabelle di marcia;

a tale riguardo, si sottolinea la necessità di assicurare il rispetto, da parte dei suddetti Paesi, di tutti i parametri di riferimento – attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea con i Paesi terzi, alle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità – entro e successivamente alla data di adozione della proposta di regolamento che prevede l'abolizione, per i loro cittadini, dei visti di ingresso nei Paesi dell'area Schengen;

si sottolinea inoltre che il regolamento (CE) n. 539/2001 prevede in ogni caso che la liberalizzazione dei visti, nei confronti di Paesi terzi che soddisfano i criteri previsti, sia soggetta anche ad un meccanismo di reciprocità nel caso in cui uno dei Paesi terzi figuranti nell'allegato II del regolamento decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri.

